



COMUNE di LUNGAVILLA

Piazza Cap. Albini, 3

27053 LUNGAVILLA (Pavia)

☎ 0383/76130 📠 0383/76628

Partita I.V.A./Codice Fiscale 00485240188

@ comune.lungavilla@legalpec.it

Sito web: www.comune.lungavilla.pv.it

ORDINANZA n° 23 DEL 21 DICEMBRE 2013

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI OGNI GENERE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Premesso che la Legge n.125/2008 ha modificato l'art.54 del D.lgs.267/2000 circa le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale, specificando che con decreto del Ministero dell'Interno è disciplinato l'ambito di applicazione anche con riferimento all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, e che il M.I. con decreto del 05.08.2008 ha stabilito che i Sindaci possono intervenire per tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e per gestire le attività di prevenzione e contrasto, anche nelle situazioni in cui si verificano comportamenti che alterino il decoro urbano.

Considerato che è diffusa la consuetudine di celebrare le festività con lancio di petardi e botti di vario genere e che gli stessi, anche se ammessi alla vendita al pubblico, possono provocare morte e danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne venga fortuitamente colpito, possono determinare per lo spavento indotto dal rumore e dagli effetti luminosi conseguenze negative a carico di persone e animali (molti di questi muoiono di crepacuore ed altri fuggono provocando incidenti e affollando i canili, gravando sulle casse del comune) e inoltre provocare inquinamento e fenomeni di degrado urbano per possibili danni al patrimonio pubblico e deturpamento del suolo pubblico. In perfetta coesione con i circa 2000 comuni che nel 2011 hanno emanato la stessa suddetta ordinanza.

Condivisa l'esigenza, tutelata dalle norme innanzi citate, di garantire la sicurezza di ciascuno e di migliorare le condizioni di vivibilità nel centro urbano, salvaguardando la convivenza civile e la coesione sociale.

Preso atto che nel territorio comunale si riscontrano comportamenti scorretti nell'utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici in genere.

Ritenuto necessario limitare il più possibile l'uso incontrollato degli stessi.

Visto il D.lgs. n.152 del 03.04.2006 e s.m. e i.

Vista la circolare 11.01.01 del Ministero dell'Interno recante disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art.57 del T.U.L.P.S.

Visti gli artt.7 bis, 50 e 54 del D.lgs. n.267 del 18.08.2000.

Vista la Legge 24 luglio 2008 n.125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008 n.92.

Vista la Legge n.689/1981

ORDINA

È vietato fare esplodere botti e/o petardi di qualsiasi tipo in luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, all'interno di scuole, condomini, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali, in tutte le vie, piazze e aree pubbliche, dove transitano o siano presenti delle persone, fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, specificando inoltre che i

botti cosiddetti "declassificati" di libero commercio possono essere esplosi in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino affollate, per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi; che il materiale in questione deve essere acquistato esclusivamente da rivenditori autorizzati, munito della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico; non è consentito raccogliere eventuali artifici inesplosi e affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano a loro espressamente vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e comportino comunque una sia pur minimo livello di pericolo, in caso di un utilizzo maldestro.

La violazione alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, di importo compreso da € 25,00 a € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981 e s.m. e i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 comma 5 della predetta legge, fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa Legge 689/1981.

La suddetta ordinanza ha effetto immediato e ha validità per tutti i giorni dell'anno.

Il Corpo della Polizia Municipale, la Forza Pubblica in generale e i Corpi di vigilanza privata, eventualmente e opportunamente convenzionati, sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza sarà notificata a :

- Comando Polizia Municipale di Unione di Comuni Agorà
- Stazione Carabinieri di Bressana Bottarone
- Polizia di Stato Commissariato di Voghera

La presente sarà pubblicata sul sito istituzionale del comune di Lungavilla, esposta nei pubblici esercizi e inviata al Sig. Prefetto di Pavia , come stabilito dall'art.64° comma del D.lgs. 92/2008, convertito con la Legge n. 125/2008.

A norma dell'art.3 comma 4 della Legge 241/1990 e s.m. e i. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità al T.A.R. Lombardia Entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Dalla Residenza Municipale, 21 dicembre 2013

IL SINDACO
Martino Tizzoni



The official seal of the Municipality of Lungavilla, featuring a central emblem with a shield and a crown, surrounded by the text "COMUNE DI LUNGAVILLA" and "(Prov. PAVIA)".